



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N: **1300**
Del **- 1 OTT, 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.B. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 3.158,35.
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 20559 del 10/12/2015 si è preso atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 20/11/2015 del Sig. L.B. (matricola 4811683) - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.;

Rilevato che il Sig. L.B. alla data del 19/11/2015 non aveva fruito di un giorno di ferie relativo all'anno 2014 e di gg. 27 (ventisette) relativi all'anno 2015 come si evince dalla nota prot. n. 51562/2020 del 17/09/2020 della Direzione Amministrativa del P.O. "Bari Sud";

Accertato che la mancata fruizione delle predette ferie dell'anno 2015 da parte del Sig. L.B. è dipesa dall'improvviso decesso del medesimo;

Preso atto che l'art. 19 del CCNL del Comparto dell'01/09/1995, all'epoca vigente, al comma 8 stabilisce che "le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse vanno fruito nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio


tenuto conto delle richieste del dipendente”, e al comma 11 stabilisce che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell’anno successivo”, nonché al comma 15 così come integrato dall’art. 4 – punto 2 – del CCNL integrativo del 22/05/1997 testualmente recita: “fermo restando il disposto del comma 8, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’Azienda o Ente di provenienza”;

Visto l’art. 8 del CCNL integrativo del 20/09/2001;


Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 40033 dell’08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell’art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui “l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.”;

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 27 (ventisette) di ferie relative all’anno 2015 maturate e non fruito alla data del decesso dall’ex dipendente e di non pagare il giorno di ferie non fruito dell’anno 2014 poiché non è stato rispettato l’obbligo di riporto contrattualmente definito;

Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, a norma dell’art. 19 – comma 15 – del CCNL Comparto Sanità dell’01/09/1995, all’epoca vigente, ed art. 2122 c.c. agli eredi del Sig. L.B. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 27 (ventisette) di ferie maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere, pertanto, in favore degli eredi del Sig. L.B. la somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 2.319,25 per monetizzare n. 27 (ventisette) giorni di ferie maturate e non fruito dell’anno 2015;

di imputare la spesa, comprensiva degli oneri ed IRAP, di € 3.158,35 ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 2.319,25 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 641,97 al Conto 260.140.00860 – Debiti v/Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 197,13 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico e al Settore Previdenza dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

di notificare l'avvenuta liquidazione agli eredi interessati.

